

CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO CIMITERIALE

INDICE

TITOLO I		
DISPOSIZIONI	GENERALI	ſ

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Normativa
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Rapporti con l'Autorità sanitaria
- Art. 5 Autorizzazioni di Stato Civile
- Art. 6 Autorizzazioni di Polizia Mortuaria
- Art. 7 Procedure inerenti il servizio funebre
- Art. 8 Trasporto per altri comuni
- Art. 9 Trasporto per altri Stati
- Art. 10 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 11 Trasporto di cadavere Passaporto mortuario
- Art 12 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 13 Servizi gratuiti

TITOLO II I CIMITERI

- Art. 14 I cimiteri
- Art. 15 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri
- Art. 16 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 17 Divieti
- Art. 18 Custodia

TITOLO III

SEPOLTURE - INUMAZIONI - TUMULAZIONI

- Art. 19 Sepoltura
- Art. 20 Ammissione di salme, resti ossei nel cimitero urbano
- Art. 21 Caratteristiche delle sepolture
- Art. 22 Assegnazione, durata, decadenza
- Art. 23 Scadenza
- Art. 24 Campi d'inumazione
- Art. 25 Camera mortuaria

- Art. 26 Inumazione e tumulazione
- Art. 27 Esumazioni
- Art. 28 Estumulazioni ordinarie, straordinarie e d'ufficio
- Art. 29 Ossario

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

- Art. 30 Oggetto e finalità
- Art. 31 Cremazione
- Art. 32 La dispersione delle ceneri
- Art. 33 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 34 Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 35 Affido personale delle ceneri
- Art. 36 Senso comunitario della morte
- Art. 37 Registri cimiteriali
- Art. 38 Tempi di erogazione del servizio

TITOLO V

TOMBE DI FAMIGLIA / TOMBE GENTILIZIE

- Art. 39 Caratteristiche delle concessioni cimiteriali
- Art. 40 Durata della concessione
- Art. 41 Richiesta della concessione
- Art. 42 Rilascio della concessione
- Art. 43 Criteri di assegnazione e indicazione degli aventi diritto alla tumulazione
- Art. 44 Obblighi del concessionario
- Art. 45 Obblighi per edificazione
- Art. 46 Costruzione
- Art. 47 Recinzione aree materiali di scavo
- Art. 48 Introduzione e deposito di materiali e accesso
- Art. 49 Manutenzione delle sepolture private
- Art. 50 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri
- Art. 51 Reintegra in possesso per pubblica utilità
- Art. 52 Rinuncia di area con manufatto
- Art 53 Decadenza della concessione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 54 Avvisi di scadenza
- Art. 55 Informazioni ai cittadini
- Art. 56 Imposta di bollo
- Art. 57 Tariffe
- Art. 58 Sanzioni
- Art. 59 Rinvio
- Art. 60 Norma finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 – Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, integrando la normativa statale e regionale in materia di Polizia Mortuaria disciplina i servizi cimiteriali locali regolando la destinazione dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, l'accesso veicolare alle strutture cimiteriali, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, l'affidamento, la dispersione, l'affondamento e l'interramento delle ceneri ed in generale tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme.
- 2. Il presente Regolamento disciplina l'attività funebre nel territorio comunale così come definita dell'art. 6 bis della Legge Regione Liguria n. 24/2007, modificata dalla Legge Regione Liguria n. 4/2008.
- 3. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
- 4. Le attività di polizia mortuaria sono svolte nel rispetto del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/34, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/90, del D.Lgs. 81/2008 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dalle seguenti norme regolamentari.

Art 2 - Normativa

Il presente regolamento è formulato in attuazione delle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (nuovo regolamento dello Stato Civile);
- D.P.R. 10 luglio 2003 n. 254 (regolamento gestione rifiuti sanitari);
- art. 24 Legge 218/1995 (diritto internazionale privato);
- D.P.R. 24 febbraio 2004 (affidamento urna cineraria);
- D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 Disposizioni urgenti in materia di enti locali convertito in Legge 28 febbraio 2001 n. 26 (servizi cimiteriali a pagamento);
- Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285, art.3, comma 1, numero 8 (Nuovo codice della strada);
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
- documentazione amministrativa
- Codice Civile art 74 e segg.
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 (circolare esplicativa DPR 285/1990);
- Circolare del Ministero della Salute n. 400/VIII9L (chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al DPR
- 285/1990, conferite alle Regione);
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle
- Ceneri)

- Legge Regione Liguria n. 4/2008 (Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 - disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri).

Art 3 - Definizioni

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) inumazione: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) tumulazione: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro, di una cassetta ossario o di un'urna, da un loculo/celletta ad altro loculo/celletta, all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in diverso Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) celletta ossario/cineraria: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni o ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- h) ossario / cinerario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazione per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) area comune per la dispersione delle ceneri: luogo destinato alla dispersione delle ceneri.

Art 4 - Rapporti con l' Autorità Sanitaria

- 1. L'Azienda Sanitaria Locale (di seguito ASL) vigila e controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardanti gli aspetti igienico sanitari;
- 2. L'ASL propone inoltre al Sindaco, quale Autorità Sanitaria, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.

Art 5 - Autorizzazioni di stato civile

- 1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- 2. Il Comune promuove la formulazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali;
- 3. La Giunta, tramite accordi con le ASL. e l'Ordine dei Medici, stabilisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopico, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici;
- 4. L'Ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile;
- 6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Art. 6 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

- 1. Il trasporto funebre e' soggetto ad autorizzazione dell' Ufficiale di Stato Civile;
- 2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione e' rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile;

3. L' ASL provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residuate dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti nei cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Art. 7 - Procedure inerenti il servizio funebre

- 1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione sulle caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento;
- 2. Il Servizio Cimiteriale, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti ed alla corretta informazione dei richiedenti;
- 3. Colui che effettua il trasporto della salma e' incaricato di pubblico servizio durante lo svolgimento dell'attività funebre;
- 4. Secondo quanto disposto dall'ASL, all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili;
- 5. L' Ufficiale di Stato Civile può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Locale:
- 6. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle ASL, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste;
- 7. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Art 8 - Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art 9 - Trasporto per altri Stati

- 1. Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con Regio Decreto 01 luglio1937 n 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR n.285/90 nel secondo caso quelle contemplate all' art. 29 del medesimo;
- 2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città' del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28 aprile 1938 resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938 n. 1055.

Art 10 - Trasporto ceneri e resti

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

Art 11 - Trasporto di cadavere – Passaporto mortuario

Viene individuato come "trasporto di cadavere" il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione

privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, da disporre avvalendosi di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale esperto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Servizio cimiteriale:

- 1. dispone che il "trasporto di cadavere" sia autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, con emissione, ove possibile, di un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti richiesti e/o necessari o indispensabili, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione;
- 2. dispone che durante il trasporto la salma sia riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica, curando che il trasporto si completi in tempi brevi;
- 3. sancisce che all'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, siano verificate direttamente dagli addetti al trasporto che sono tenuti ad attestarne l'esecuzione (in qualità di incaricati di pubblico servizio);
- 4. prevede che il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente agli articoli 27 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, competano al Comune ove è avvenuto il decesso, e che il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 sia sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica;
- 5. La ASL non individua come obbligatoria, per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nei casi in cui la salma debba essere cremata o inumata, non prescrive l'obbligo della doppia cassa (di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990), sostituibile con un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno in modo tale da garantire l'impermeabilità per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta per il defunto.

Art 12 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

- 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge anche in termini di individuazione della persona che potrà disporre della salma e dei funerali;
- 2. In difetto i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto con il quale costituiva a tutti gli effetti una unione di fatto, anche ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/89 (regolamento di esecuzione della legge 1228/1954), dove viene preso atto del vincolo affettivo, purché non vi sia opposizione di altri soggetti aventi titolo;
- 3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma e' tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo;
- 4. In caso di controversie fra gli interessati il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art 13 - Servizi gratuiti

1. Sono resi gratuitamente i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla normativa. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a titolo oneroso, il presente

articolo si intende variato con effetto dalla data di entrata in vigore della norma senza necessità di modifica espressa.

- 2. Nell'eventualità che le persone, individuate ai sensi l'art. 74 e seguenti del Codice Civile non risultino in grado di sostenere la spesa per il defunto, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico vengono forniti a titolo gratuito i seguenti servizi:
- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali ove costituite;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali per le salme;
- f) l'uso della relativa fossa, di norma presso campo comune del cimitero della località di abitazione,per il periodo ordinario di rotazione fissato in dieci anni;
- g) gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi per le salme;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune a seguito di esumazioni o estumulazioni in caso di disinteresse dei familiari e/o degli aventi titolo;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
- 3. L' impossibilità a sostenere le spese de quo, va dimostrata con le modalità previste dalle norme in vigore e comunque a mezzo di certificazione ISEE.
- 4. L'amministrazione si impegna al pagamento nei confronti delle persone indigenti assistite dai servizi sociali, od appartenenti a famiglie bisognose delle eventuali operazioni di inumazione e/o esumazione giusta relazione da parte del dirigente del settore dei Servizi Sociali;
- 5. L'amministrazione potrà effettuare altresì i funerali di povertà demandando tale servizio alle pompe funebri presenti sul territorio alternativamente e/o tenendo conto delle offerte che le stesse all'inizio di ogni anno solare dovranno far pervenire all'ufficio preposto;.

TITOLO II I CIMITERI

Art 14 - I cimiteri

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 nei cimiteri urbano e frazionali.

Elenco cimiteri:

- Roverino (urbano)
- Sant'Antonio
- Trucco
- Calvo
- Torri
- Verrandi
- Villatella
- Mortola
- Sealza

- Latte
- Bevera

Art 15 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Comune, ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo pretorio on line e con appositi comunicati da affiggere all'ingresso dei cimiteri;
- 2. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per chi presenta difficoltà nella deambulazione, per le visite di tombe di familiari e per le operazioni di carico e scarico, viene consentito l'accesso nelle zone che lo consentono, con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteriale dietro presentazione del titolo d'invalidità. Per veicoli possono essere intesi anche mezzi di trasporto per disabili (carrozzine) munite di trazione elettrica. Per quanto riguarda il rilascio di permessi di accesso a mezzo di veicoli a persone con impedimenti temporanei, si demanda il compito di verifica al custode del cimitero il quale potrà chiedere l'esibizione della documentazione che attesti la condizione di disabilità anche temporanea;
- 3. Tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovino dentro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza;
- 4. I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito né vi possono restare dopo il segnale di chiusura. I congiunti, se lo ritengono, possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto;
- 5. E' vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti, involti o contenitori di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con la dignità del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai bambini di età inferiore ad anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Art 16 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
- 2. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- f) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art 17 - Divieti

- 1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e in particolare:
- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione;
- b) il deposito di oggetti o vasi di fiori ai piedi dei loculi;
- c) sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi;
- g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del personale addetto alla custodia. Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- h) qualsiasi attività commerciale;
- i) il deposito di mezzi, oggetti, o utensili;
- 2. Il personale addetto alla custodia è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art 18 - Custodia

- 1. Il custode, od altro soggetto incaricato della sua sostituzione, in caso di assenza, quali gli operatori che operano in qualità di dipendenti della ditta che gestisce le operazioni cimiteriali a seguito di affidamento derivante da regolare appalto:
- a) deve essere presente nel cimitero al momento dell'arrivo della salma, resto osseo od urna cineraria;
- b) ritirare e conservare il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile ed eseguire le prescritte registrazioni anche su supporto informatico;
- c) verificare la corrispondenza tra i dati contenuti sul permesso di seppellimento e la targhetta identificativa posta sul coperchio della cassa;
- d) ritirare e conservare l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, che gli deve essere consegnata dall'incaricato del trasporto della salma, del resto osseo o dell'urna cineraria;
- e) provvedere alle registrazioni informatiche di competenza.
- 2. Il custode, oltre a quanto previsto al punto 1, è tenuto a:
- a) comunicare immediatamente al servizio cimiteriale ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che sia causa di malfunzionamenti o pericoli per l'incolumità pubblica;
- b) verificare che la movimentazione dei manufatti introdotti o asportati, previa specifica autorizzazione rilasciata dalla servizio cimiteriale, sia correttamente riscontrata per essere trascritta su idoneo supporto;
- c) garantire il rispetto degli orari di accesso ai cimiteri;
- d) fornire informazioni al pubblico anche utilizzando il supporto informatico in dotazione al servizio cimiteriale.

TITOLO III SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art 19 - Sepoltura

- 1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, dall'ufficiale dello Stato Civile.
- 2) Per quanto attiene la sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 art. 7 comma 2-3-4- e art. 50 comma 1.

Art 20 - Ammissione di salme, resti ossei nel cimitero urbano

- 1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90;
- 2. Nel cimitero urbano, salvo richiesta per altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte;
- c) le salme delle persone che siano state in vita residenti a Ventimiglia (IM) per un periodo complessivo di almeno quaranta anni qualunque ne fosse la residenza al momento del decesso o che a Ventimiglia abbiano vissuto più della metà della propria vita o che in questa città abbiano lasciato la maggior parte dei propri cari.
- d) le salme delle persone decedute fuori dal Comune e non aventi in esso la propria residenza al momento della morte ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente;
- e) le salme delle persone già residenti a Ventimiglia (IM), ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o residenze protette;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 D.P.R. 285/90;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- h) previa deliberazione conforme della Giunta comunale, le salme delle persone che in vita si sono distinte per particolari meriti nel campo sociale, culturale, professionale, dell'arte e dello spettacolo.
- i) previa deliberazione conforme della Giunta comunale è possibile tumulare salme di persone non residenti nel caso che le stesse vadano ad occupare un loculo, già in concessione, ed i resti del soggetto occupante il loculo stesso siano sottoposti a cremazione.
- l) le salme dei cittadini iscritti nei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune di Ventimiglia fatta salva, nel caso di non disponibilità di loculi o di numero limitato di loculi, il diritto da parte dei cittadini residenti nell'Anagrafe della Popolazione Residente a essere tumulati o inumati con diritto di precedenza.

Nei cimiteri frazionali, sono ricevute, tumulate o inumate le salme, le ceneri ed i resti dei defunti residenti in vita nella frazione stessa o alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune/frazione perché ospiti presso case di cure o residenze protette. In caso di mancanza di disponibilità nel cimitero della propria frazione di residenza i defunti potranno essere accolti nei cimiteri delle frazioni limitrofe e, nel caso anche in essi non vi fosse disponibilità, nel cimitero urbano.

Art 21 - Caratteristiche delle sepolture

- 1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:

tumulazione in loculi concessi a rotazione venticinquennale o cinquantennale e in cellette ossario o cinerarie a rotazione quarantennale o novantanovennale;

- 3. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto;
- 4. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- 5. Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio e' ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale e se ne esiste la

disponibilità e/o possibilità, di loculo opportunamente facilmente raggiungibile ubicato nella prima o seconda fila;

- 6. L' iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio e' libera. Nel testo, da notificare anticipatamente ai servizi cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I servizi cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, si adoperano per la sua rimozione. Avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge;
- 7. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato;
- 8. Per le citazioni da testi letterari o religiosi e' necessario indicare il riferimento nell'epigrafe;
- 9. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

Art 22 - Assegnazione, durata e decadenza

- 1. La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di 25 o 50 anni rinnovabili per ulteriori 25 o 50 anni entro un mese dalla scadenza della stessa;
- 2. Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma, per la quale era stato richiesto, entro 30 giorni dal decesso o non venga trasferita, entro tale termine, da altra sepoltura, ad esclusione di comprovati casi di forza maggiore, verrà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa senza che il concessionario o suoi eredi possano vantare alcun diritto ad indennità o rimborso di sorta:
- 3. Nel contratto di concessione di colombari viene indicata la salma del defunto per il quale viene rilasciata la concessione. Allo stesso possono essere aggiunte una cassettina di resti e una di ceneri di un parente con legame di sangue o di affine. Non può per nessun motivo, pena la decadenza, essere sostituito il defunto, per il quale viene data la concessione, con altro defunto;
- 4. Nel contratto di concessione di ossari vengono indicati i resti o le ceneri del defunto che ha diritto ad esservi tumulato. Agli stessi resti mortali o ceneri può essere aggiunta una cassettina resti o un'urna cineraria di un parente con legame di sangue, affine o convivente, sempre che l'ossario in questione sia abbastanza capiente per poterle accogliere.
- 5. E' obbligo del concessionario comunicare tempestivamente all'ufficio presso il quale è stato stipulato il contratto di concessione ogni variazione di residenza se fuori dal Comune di Ventimiglia.

Art 23 - Scadenza

1. Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'albo presso il cimitero e/o sul monumento funerario sei mesi prima della scadenza.

Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, il concessionario o i suoi eredi dovranno provvedere a:

- a) rinnovare la concessione per anni 25 o 50 a libera discrezione versando quanto stabilito con delibera di Giunta Municipale presso la tesoreria comunale dopo essersi presentati presso l'Ufficio di Stato Civile che redigerà il contratto di concessione cimiteriale e il bollettino per effettuare detto versamento;
- b) recarsi all'Ufficio di Stato Civile per effettuare la dichiarazione di rinuncia al rinnovo e ritirare i permessi da consegnare alla ditta incaricata ad effettuare i lavori di estumulazione della salma e/o dei resti tumulati nel manufatto. Detti lavori saranno a carico del concessionario o suoi eredi;
- 2. In assenza di una delle due procedure, trascorsi i 30 giorni previsti, il Comune tornerà in possesso del colombaro/ossario in oggetto e provvederà all'estumulazione d'ufficio addebitando i costi relativi al concessionario o suoi eredi entro il terzo grado con obbligo solidale tra loro. In assenza gli oneri saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Le salme, se indecomposte, verranno a discrezione del Comune cremate, (e le relative ceneri destinate al cinerario comune), oppure inumate nel campo di destinazione per anni 5 riducibili a 2 in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti. I resti e le ceneri verranno invece destinati all'ossario comune o al cinerario comune.
- 4. Il comune comunicherà con il cittadino anche utilizzando il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ai sensi dell'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non potrà produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario;

Art 24 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

Art 25 - Camera mortuaria

Il custode deve verificare che la camera mortuaria sia convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia o, comunque, dovranno essere applicate tutte le misure di sicurezza a disposizione.

Art 26 - Inumazione e tumulazione

- 1. Ogni fossa può contenere una sola bara che per legge deve essere di legno. Il periodo di inumazione è di anni dieci.
- 2. L'inumazione in campi di mineralizzazione riguarda invece le salme indecomposte derivanti da tumulazione in colombaro. In questo caso il periodo di inumazione è di anni 5, riducibile ad anni 2 se vengono utilizzate sulla salma indecomposta sostanze biodegradanti.
- 3. La tumulazione prevede la deposizione del feretro e sua collocazione in cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (colombari,ossari, cappelle) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R.285/1990.

Art 27 - Esumazioni

1. I cadaveri, per quel che riguarda le sepolture per inumazione, sono esumabili in via ordinaria non antecedentemente alla scadenza di 10 anni dalla prima sepoltura.

Sul campo interessato dall'esumazione dovrà essere posizionato almeno 6 mesi prima un cartello riportante la dicitura "campo in esumazione";

- 2. Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono procedute mediante la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune ed invio di comunicazione ai familiari presso l'ultimo domicilio noto all'ufficio, non attivandosi altra ricerca su diversa banca dati. E' responsabilità dei familiari comunicare all'Ufficio competente eventuali variazioni di indirizzo per l'annotazione nei registri di cui sopra;
- 3. Nel caso in cui a seguito di esumazione la salma sia rinvenuta mineralizzata le ossa vengono conferite immediatamente nell'ossario comune a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto immediatamente, in modo formale, il loro inserimento in concessione cimiteriale. Qualora al momento dell'esumazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato il Responsabile del Servizio cimiteriale stabilirà in base alle necessità organizzative se mantenere i resti mortali nel medesimo luogo o trasferirli in altra sepoltura per un periodo di almeno 2 anni in caso di utilizzo di polveri biodegradanti, o di almeno 5 anni se il campo non sia stato additivato. Il resto mortale potrà essere avviato inoltre alla cremazione qualora i familiari aventi diritto non si oppongano formalmente e tempestivamente a tale procedura, assumendosene i costi;
- 4. E' compito del custode cimiteriale o di chi in quel momento opera all'interno del cimitero, in quanto munita di regolare contratto di appalto per la gestione dei cimiteri, dichiarare se un cadavere è mineralizzato oppure se tale processo non si è ancora completato al momento della esumazione;
- 5. Per quanto possibile le operazioni cimiteriali devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste le operazioni di esumazione sono opportunamente e, nel limite del possibile, inibite alla vista dei visitatori;
- 6. E' compito del custode accertare e registrare le generalità delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito o dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco o Suo delegato. In caso di assenza dell'operatore comunale, la ditta che gestisce le operazioni cimiteriali dovrà farsi carico della sostituzione del custode nello svolgimento di dette operazioni;
- 7. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
- a) per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo secondo la disciplina stabilita dalla Giunta;
- b) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto in quanto portatori di grave handicap motorio anche intervenuto successivamente;
- 8. Rimane salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo, relativamente a soggetti deceduti anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 9. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma il servizio cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.

Art 28 - Estumulazioni ordinarie, straordinarie e d'ufficio

- 1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni nei loculi stagni; sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine suddetto su richiesta dei familiari oppure su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- 2. Nel caso in cui a seguito di estumulazione la salma sia rinvenuta mineralizzata, le ossa vengono conferite immediatamente nell'ossario comune a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano formalizzato immediatamente il loro inserimento in altra concessione cimiteriale. Qualora al momento dell'estumulazione risulti che la salma non è completamente mineralizzata, in mancanza di disposizione diversa da parte dei familiari, il resto mortale verrà collocato in apposito contenitore o mantenuto nella

cassa di zinco su cui sia stata opportunamente prodotta un'apertura, ed inumato per un periodo di almeno 2 anni in caso di utilizzo di polveri biodegradanti o di almeno 5 anni se il campo non sia stato additivato. Il resto mortale potrà essere avviato alla cremazione qualora i familiari aventi diritto non si oppongano formalmente e tempestivamente a tale procedura;

- 3. Qualora a seguito di una estumulazione vengono reperite cassette di resti ossei od urne cinerarie per le quali i familiari e/o gli aventi titolo non abbiano formalizzato immediatamente il loro inserimento in concessione cimiteriale il contenuto viene rispettivamente versato in Ossario Comune od in Cinerario Generale:
- 4. Il servizio cimiteriale può, per motivi di igiene, previo parere dell'ASL, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Gli oneri dell'operazione sono a carico del concessionario qualora la cassa venga rilevata rotta. L'eventuale involucro di zinco utilizzato per il rilasciamento deve essere corredato della prevista marchiatura di conformità.
- 5. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza nei limiti e con le modalità dettati agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90:
- a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) a richiesta dei familiari per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione, previa autorizzazione del Sindaco,
- 6. Le esumazioni a richiesta dei familiari non si possono eseguire se non sono decorsi almeno cinque anni dalla sepoltura e devono comunque essere adeguatamente motivate. E' facoltà dell'Amministrazione autorizzare tenendo conto delle problematiche tecniche ed organizzative che possono comportare. I richiedenti sono comunque assoggettati a sostenere anche gli eventuali costi collaterali derivanti dall'attività richiesta riferibili anche al ripristino dei manufatti;
- 7. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della ASL che stabilisce in via generale, ovvero caso per caso, le precauzioni igienico- sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della salute pubblica;
- 8. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico- sanitarie speciali stabilite dalla stessa Autorità di concerto con la magistratura;
- 9. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri e' autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Art 29 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve verificare che l'utilizzo dell' ossario comune, consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni, avvenga quando non è richiesta dai familiari altra destinazione.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Art 30 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) della Legge Regione Liguria n° 24 del 4 luglio 2007 e n° 4 del 1 1.03.08. (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e del regolamento Regionale del 11.03.08. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

Art 31 - Cremazione

- 1. Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n°130 ed agli artt.79 -80 -81 del DPR 285/90.
- 2. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art 32 - La dispersione delle ceneri

- 1. Gli Ufficiali di Stato civile, conformemente alle disposizioni della legge 29/2004, concedono all'avente titolo che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
- 2. Le modalità di presentazione della domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alle dispersione delle ceneri, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso e del comune di residenza del defunto. Qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione, al comune ove sono già state tumulate le ceneri.
- 3. Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure formalizzata con domanda distinta.
- 4. La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione in forma scritta resa di fronte a pubblici ufficiali;
- e) disposizioni testamentarie olografe.
- 5. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ventimiglia (IM) è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Ventimiglia (IM) e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel territorio comunale.
- 6. L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.
- 7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e del regolamento Regionale soprarichiamato.
- 8. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto ed in presenza dell' incaricato del Comune.
- 9. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
- 10. In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri in mancanza di manifesta scelta del defunto, la stessa potrà essere disposta dai familiari aventi diritto e, nel caso gli stessi non dispongano in tal senso, dall'Ufficiale di Stato Civile.
- 11. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento Regionale la dispersione è consentita solo per affondamento o interramento dell'urna contenente le ceneri che deve essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

- 12. Nel caso di interramento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite dal regolamento comunale.
- 13. La dispersione delle ceneri è consentita nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art 33 - Luoghi di dispersione delle ceneri

- 1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
- a) in area appositamente individuata all'interno del cimitero Comunale;
- b) in mare ad oltre 300 mt. dalla costa;
- c) in aree private;
- d) in aree montane e/o boschive pubbliche non soggette a pascoli o coltivazione ed in assenza di falde acquifere, pozzi, acque superficiali, sotterranee, da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
- 2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada).
- 3. La dispersione in aree private al di fuori dei centri abitati deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 4. La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
- 5. La dispersione in mare, laghi e fiumi, non è inoltre consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.

Art 34 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

- 1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 24/07 e del regolamento Regionale 11.03.08 n° 1 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo che consente la dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vogliono disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- c) Il documento redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri redatto dagli aventi titolo (parenti/eredi), di cui deve essere consegnata copia conforme.
- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri secondo le indicazioni delle leggi Regionali n. 24 del 04.07.07 e n. 4 del 11.03.08, nelle forme previste dal DPR 445/2000.
- e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri da allegare in originale nelle forme previste dal DPR 445/2000.

Art 35 - Affido personale delle ceneri

- 1. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'art 3, comma 1, della lettera d) della legge n. 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.
- 2. L'urna è sigillata e conservata all'indirizzo di residenza dell' affidatario in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3. In ogni caso di affidamento personale, l'ufficiale di Polizia Mortuaria annota in un apposito registro le generalità dell'avente diritto e quelle del defunto medesimo.
- 4. Se l'affidatario intende per qualsiasi motivo rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune di Ventimiglia (IM), previa comunicazione all'ufficio cimiteriale che ne prende nota.

- 5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate all'affidatario e la salma.
- 6. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
- 7.Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.
- 8. La domanda per l'affido personale delle ceneri è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto. Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.

Art 36 - Senso comunitario della morte

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art 37 - Registri cimiteriali

1. L'ufficio cimiteriale predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri, la data (gg/mm/aaaa) in cui l'operazione è stata posta in essere, le modalità di dispersione.

Art 38 - Tempi di erogazione del servizio

L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, entro 3 giorni dalla presentazione della domanda.

TITOLO V TOMBE DI FAMIGLIA/ CAPPELLE GENTILIZIE

Art 39 - Caratteristiche delle concessioni cimiteriali

- 1. Il Comune può concedere in uso a privati aree per la realizzazione di sepolture private con il sistema a tomba di famiglia/ cappelle gentilizie, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, ove presente, o negli spazi ritenuti idonei.
- 2. Le aree ed eventuali manufatti cimiteriali in esse insistenti, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 codice civile, e pertanto la concessione attribuisce temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la titolarità del bene stesso
- 3. I manufatti costruiti dai privati sulle aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune all'estinzione della concessione come previsto dall'art. 953 codice civile, salvo rinnovo della concessione stessa.
- 4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale e il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento, salva la tumulazione provvisoria.

Art 40 - Durata delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo, le concessioni cimiteriali per aree destinate a tombe di famiglia/ cappelle gentilizie hanno la durata di 99 (novantanove) anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione. Nel corso dell'anno solare in cui

viene a scadere la concessione uno dei soggetti avente diritto può presentare domanda di rinnovo alle condizioni vigenti in quel momento; in caso contrario la concessione si estingue.

- 2. I discendenti diretti o gli altri aventi diritto devono comunicare tempestivamente al Comune di Ventimiglia il decesso del concessionario. Da quel momento tutti i parenti più prossimi sono considerati "concessionari di fatto" e sono titolati alla richiesta di tumulazione delle salme degli aventi diritto nella tomba di famiglia.
- 3. La concessione si estingue alla scadenza del termine qualora non sia stata presentata domanda di rinnovo. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando gli stessi nel campo di mineralizzazione o ossario comune.

Art 41 - Richiesta della concessione

- 1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata per iscritto in marca da bollo con l'indicazione della famiglia, o delle famiglie se più di una, a cui la tomba è destinata. Il concessionario non deve essere titolare di altre concessioni di tombe di famiglia all'interno dei cimiteri del Comune di Ventimiglia.
- 2. Il richiedente deve essere residente nel Comune di Ventimiglia è non essere titolare di altre sepolture private all'interno dei cimiteri del Comune di Ventimiglia.
- 3. Sulla domanda deve essere necessariamente segnalato il lotto che si intende richiedere in concessione e a tal fine il privato deve preventivamente rivolgersi all'Ufficio Cimiteri che verificherà i lotti disponibili sulla cartografia agli atti dell'Ufficio stesso.
- 4. Le richieste vengono valutate e decise secondo l'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.
- 5. L'Ufficio Tecnico comunale effettuerà un sopralluogo tecnico in merito al lotto prescelto dal privato, al fine di determinare l'esatta metratura del lotto e per iscritto lo comunicherà, anche per il conteggio dei corrispettivi, all'Ufficio Cimiteri. L'Ufficio Cimiteri comunicherà al privato entro 60 giorni se la richiesta sia immediatamente assentibile e, in tal caso, la quantificazione del corrispettivo di concessione, da determinarsi in base alla metratura dell'area e nella misura stabilita da apposito tariffario da approvarsi con delibera di Giunta Comunale.
- 6. Il corrispettivo deve essere versato all'Ente nel termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione. L'omesso pagamento nel termine comporta la reiezione definitiva della richiesta.

Art 42 - Rilascio della concessione

- 1. La concessione è rilasciata dal competente ufficio Cimiteri inserendo nell'atto i seguenti elementi:
- l'area oggetto della concessione, con la sua precisa identificazione;
- la durata della concessione con l'espressa menzione della data di decorrenza e della data di scadenza;
- gli obblighi e oneri ai quali è soggetta la concessione;
- le condizioni di decadenza;
- l'attestazione del pagamento del corrispettivo di concessione.

Art 43 - Criteri di assegnazione e indicazione degli aventi diritto alla tumulazione

- 1. Il concessionario, in qualità di fondatore della tomba può autorizzare la tumulazione nella tomba di famiglia, fino a capienza dei posti per:
- a) il proprio coniuge o convivente di fatto;
- b) i parenti entro il 2° grado;
- c) i discendenti diretti senza limite di grado, nonché i loro coniugi e/o conviventi di fatto;
- d) altre persone a lui legate da particolari vincoli affettivi.

- 2. L'indicazione degli aventi diritto alla tumulazione deve essere effettuata dal concessionario all'ufficio cimiteri al momento della approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico del progetto per la realizzazione del manufatto che deve contenere l' indicazione del numero di posti per le sepolture. In caso di decesso del concessionario dopo il rilascio della concessione e prima dell'indicazione degli aventi diritto, il coniuge, gli ascendenti o i discendenti, il convivente di fatto, possono subentrare nella qualità di concessionario e quindi indicare gli aventi diritto.
- 3. Il concessionario può autorizzare la tumulazione di salme di persone diverse da quelle indicate nel comma 2 solo a titolo provvisorio per un periodo in ogni caso inferiore a 5 anni nel caso in cui il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione e fino a che un altro tipo di tumulazione non si renda disponibile all'interno del cimitero. L'autorizzazione è comunque sempre revocabile; in questo caso si procede a estumulazione straordinaria nel rispetto di tutte le norme, comprese quelle temporali, che la regolano.

Art 44 - Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario e gli aventi diritto sono tenuti a eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba. Il Comune può prescrivere al concessionario o agli aventi diritto l'esecuzione delle opere necessarie e, nei casi di necessità e urgenza dovute a motivi di sicurezza, interviene direttamente, in caso di inerzia del privato, con successiva rivalsa delle spese sostenute.
- 2. Il mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 comporterà la decadenza dalla concessione, fatte salve le procedure di recupero del credito nei modi di legge. Qualora il concessionario sia irreperibile (per emigrazione, decesso, o altra causa), l'importo da pagare gli verrà notificato con affissione all'albo pretorio del Comune secondo le forme di legge, con apposito avviso presso il cimitero comunale per almeno tredici mesi comprendenti due mesi di novembre. Alla scadenza, qualora nessuno abbia provveduto al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza.
- 3. I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori
- 4. Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.
- 5. È fatto divieto al concessionario, pena la decadenza dalla concessione, di sub concedere la tomba o parte di essa (es. uno o più loculi) a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 8.

Art 45 - Obblighi per edificazione

- 1. I progetti per la realizzazione dei manufatti, redatti da professionisti abilitati, devono essere depositati entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area. Il concessionario è tenuto a realizzare l'opera entro tre anni dalla data di rilascio del titolo edilizio.
- 2. Nel caso in cui il concessionario, per motivato e documentato impedimento, non riesca a completare l'opera nel suddetto lasso di tempo deve chiedere la proroga del termine prima della scadenza dello stesso all'ufficio cimiteriale. La proroga può essere concessa, sentito il parere dell'ufficio Tecnico, per una sola volta e comunque nel limite massimo di un anno.
- 3. E' obbligo del concessionario al termine dei lavori produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere l'agibilità della tomba di famiglia
- 4. Il concessionario che non completi l'opera entro i termini indicati nel presente Regolamento decade dalla concessione e sarà tenuto, su richiesta del Comune, alla demolizione e rimozione dei manufatti fino a quel momento realizzati salvo che un terzo abbia interesse ad acquisire l'area e la porzione di tomba che è stata edificata. In caso contrario il Comune provvederà alla demolizione e rimozione dei manufatti con

rivalsa sul concessionario. Nel caso in cui la tomba, solo parzialmente realizzata, sia concessa a un terzo, al concessionario sarà restituito il trenta per cento del corrispettivo di concessione.

- 5). Nel caso in cui il concessionario rinunci o sia impossibilitato a iniziare i lavori prima della scadenza del termine di diciotto mesi, verrà restituito il corrispettivo di concessione, detratta una quota così determinata:
- a) dieci per cento qualora la restituzione dell'area avvenga entro sei mesi dalla concessione;
- b) quindici per cento qualora la restituzione dell'area avvenga entro dodici mesi dalla concessione;
- c) venti per cento qualora la restituzione dell'area avvenga dopo dodici mesi dalla concessione.

Art 46 - Costruzione

- 1. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, ai servizi del cimitero, e non deve costituire oggetto di turbativa per l'estetica del cimitero. Previa autorizzazione del Servizio Cimiteri è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.
- 2. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.
- 3. I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano deve re inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

4. E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quella indicato dall'Amministrazione.

La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcreto, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo.

- 5. La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile dell'ufficio tecnico all'atto della redazione del verbale di inizio lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.
- 6. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.
- 7. L'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

8. Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario di cappelle è tenuto altresì a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Art 47 - Recinzione aree - materiali di scavo

- 1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 3. Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare agli uffici competenti l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.

Art 48 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

- 1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.
- 2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio per una migliore fruibilità da parte dei visitatori

Art 49 - Manutenzione delle sepolture private

- 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
- 2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
- Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata ed il decoro per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.
- 3. Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art 50 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

- 1. Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.
- 2. Qualsiasi operazione cimiteriale, deve essere autorizzata dall'ufficio competente e il permesso scritto dovrà essere presentato dall'impresa al custode cimiteriale, in presenza del quale dovrà essere svolto il lavoro. In assenza del Custode, il lavoro sarà rimandato.
- 3. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta salvo necessità comprovate autorizzate dall'ufficio competente.
- 4. E' tassativamente vietato alle imprese di rimanere all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali. Nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

Art 51 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art 52 - Rinuncia di area con manufatto

- 1. Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di Giunta Comunale dopo aver individuato con la procedura di cui al successivo 3 comma, il nuovo concessionario.
- 2. Il Comune pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici istat, e l'aumento di valore che sarà stimato dal servizio cimiteri al momento della riconsegna del manufatto ferma rimanendo la facoltà per l'Ente, tramite determina dirigenziale del servizio cimiteri, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario. Qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario.
- 3. Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere tra i primi 40 nella graduatoria degli aventi diritto, già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare al Comune la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà al Comune un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area, anche il valore delle opere che il Comune avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei primi 40 in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto, si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che sono in graduatoria e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art 53 - Decadenza della concessione

- 1. La concessione si estingue altresì per decadenza che può essere disposta nei seguenti casi:
- a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad ultimare la costruzione dei manufatti entro i termini di legge;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
- d) quando la tomba risulti in stato di abbandono o comunque non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione ivi compresa la restituzione al Comune delle spese sostenute per i lavori necessari e urgenti per motivi di sicurezza.
- 2. La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e presso il cimitero comunale per almeno tredici mesi comprendenti due mesi di novembre.
- 3. Pronunciata la decadenza l'ufficio cimiteriale dispone la traslazione delle salme e dei resti nel campo di mineralizzazione o ossario comune.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art 54 - Avvisi di scadenza

- 1. L'Ufficio Cimiteriale redige e appone annualmente in ciascun cimitero l'elenco delle sepolture in scadenza e delle esumazioni da effettuarsi nell'anno successivo. Per quanto attiene le concessioni a rotazione (colombari, ossari) la scadenza è data per conosciuta da parte dei concessionari in quanto i medesimi sono in possesso di copia del relativo contratto.
- 2. L'Ufficio Cimiteriale provvederà inoltre a:
- a) far pubblicare sul Portale cimiteriale, per almeno 30 giorni, l'elenco dei campi in esumazione
- b) comunicare le scadenze delle concessioni ai familiari presso l'ultimo domicilio noto all'ufficio attivando eventualmente altra ricerca su diversa banca dati.

Art 55 - Informazione ai cittadini

- 1. Il Comune di Ventimiglia (IM) promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
- 2. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il Sito del Comune di Ventimiglia (IM) (www.comune.ventimiglia.it). I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito del comune.

Art 56 - Imposta di bollo

1. Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa.

Art 57 - Tariffe

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali sono stabilite con delibera di Giunta Municipale

Art 58 - Sanzioni

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione dell'art. 48 comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari presso discariche autorizzate addebitando il relativo costo maggiorato del 30% all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale o Civile, comunica al privato entro 30 giorni se la richiesta sia immediatamente assentibile e, in tal caso, la quantificazione del corrispettivo di concessione, nella misura stabilita da apposito tariffario, approvato dalla Giunta Comunale. Il corrispettivo deve essere versato all'Ente nel termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione. L'omesso pagamento nel termine comporta la reiezione definitiva della richiesta.

Art 59 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento

vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art 60 - Norma finale

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.
- 2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 3. Ogni precedente norma regolamentare divergente con quanto contenuto nel presente Regolamento si intende abrogata.